

**ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI MILANO**

**FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC DI MILANO**

Commissione Wealth Planning

LEGGE DI BILANCIO 2023

Legge di Bilancio: principali temi di interesse per il Wealth Planning

Marco Piazza

Milano, 17 gennaio 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023

**Rideterminazione del costo delle
partecipazioni**

La norma

**Art. 1, co 107 e
108 L. 197/2022**

- ❑ Possibilità di rideterminare il costo d'acquisto dei titoli, quote o diritti qualificati e non qualificati di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (ES. Euronext Growth), con il pagamento di una imposta sostitutiva del **16%** sul valore delle partecipazioni stesse al 1° gennaio 2023, determinato:
 - Per i titoli quotati, come media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre del 2022.
 - Per gli altri titoli, quote o diritti mediante perizia giurata di commercialista, esperto contabile o revisore
- ❑ La rideterminazione può essere fatta entro il **15 novembre 2023**.
- ❑ L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente

Presupposti

Soggetti interessati

- ❑ Persone fisiche ed enti non commerciali residenti per titoli non detenuti nell'esercizio d'impresa
- ❑ Società semplici ed equiparate residenti in Italia
- ❑ Non residenti e neo residenti per titoli, quote o diritti suscettibili di produrre plusvalenze imponibili in Italia (circ. 12/E del 2002; v. anche circolare 17/E del 2017 e risposta 12 del 2021)

Oggetto della rideterminazione

- ❑ Azioni, quote di SRL diritti d'opzione, warrant, obbligazioni convertibili
- ❑ Non dovrebbero esserci ostacoli alla rideterminazione di costo degli strumenti finanziari partecipativi
- ❑ Ammessa la rideterminazione del valore degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati sempreché suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e non redditi da lavoro (v. art. 60, DL 50 del 2017). Ma il valore corrisponde alla frazione di patrimonio rappresentata dallo strumento finanziario senza tener conto del valore dei diritti rafforzati (risposta 738 del 2021)

Presupposti

Oggetto della rideterminazione

- ❑ Possibile rivalutare i titoli in regime di risparmio gestito, ma non è conveniente dato che il loro valore è già aggiornato alla quotazione puntuale del 31 dicembre 2022
- ❑ Possibile rideterminare il costo dei titoli detenuti in portafogli PIR, ma non è opportuno perché, salvo recapture, i PIR non determinano plusvalenze imponibili
- ❑ Possibilità di rideterminare il costo di usufrutto e nuda proprietà (v. coefficienti di cui al dm 20.12.2023). ATTENZIONE: data di riferimento per l'individuazione della fascia di età dell'usufruttuario, 1° gennaio 2023.
- ❑ Nel caso di titoli in comunione, vi è la possibilità, per ciascun comproprietario, di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile (circ. 1/E del 2021, par. 2.2).

Aspetti operativi

Rideterminazione e donazione

- ❑ Il valore rideterminato è mantenuto come costo fiscale per il donatario

Rideterminazione e successione

- ❑ Il valore rideterminato non è rilevante per l'erede (circolare 12/E del 2008 e ris. 158/E del 2008 che assume il valore dichiarato in successione (frazione del patrimonio netto) oppure valore normale alla data successione se si applica l'esenzione di cui all'articolo 3, co. 4-ter TUS (circolare 12/E del 2008, punti 3.1 e 3.2)

Rideterminazione liquidazione della società o recesso

- ❑ Il valore rideterminato non è rilevante perché vale solo ai fini dei redditi diversi e non anche ai fini dei redditi di capitale (circolare 12/E del 2002)

Rideterminazione parziale IN REGIME DICHIARATIVO

- ❑ In regime dichiarativo, si considera rideterminato il costo delle azioni acquistate per ultime (circolare 12/E del 2002)
- ❑ In regime dichiarativo Le azioni il cui costo è stato rideterminato si considerano acquistate per ultime (circ. 81/E del 2002, par. 3.3)

Rideterminazione e MINUSVALENZE

- ❑ Il comma 6 dell'articolo 5, Dl. 448 del 2001 dispone che la rideterminazione del costo non consente di realizzare minusvalenze deducibili

Aspetti operativi

Titoli negoziati in mercati regolamentati IN REGIME AMMINISTRATO

- ❑ La formulazione della norma sembra consentire al contribuente di rideterminare anche il costo di titoli non più detenuti alla data della rideterminazione del costo. Ciò comporterebbe l'impraticabile conseguenza di obbligare l'intermediario a ricalcolare le plusvalenze minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2023 e di congruare le imposte versate in eccesso. Ulteriore complessità sorgerebbe se i titoli, nel frattempo, venissero trasferito ad altro intermediario.
- ❑ Per risolvere il problema, l'**orientamento interpretativo prevalente** è quello di adattare, per analogia, l'articolo 5, comma 7 del l. 448 del 2001 che, per i titoli non negoziati, stabilisce che gli intermediari tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata. Successivamente il contribuente dovrà documentare loro di aver versato l'imposta sostitutiva (circ. 81/E del 2002).
- ❑ Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, però non deve essere redatta alcuna perizia e quindi si deve capire se il comma 7 citato possa essere applicato analogicamente sostituendo la comunicazione della perizia con una semplice comunicazione con cui il cliente avvisa la banca di voler fruire della facoltà di cui all'articolo 26, specificando:
 - i titoli interessati con le relative quantità
 - e il costo rideterminatoassumendosi la responsabilità dell'esattezza della comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del D. lgs. 461 del 1997.

Aspetti operativi

Titoli negoziati in mercati regolamentati IN REGIME AMMINISTRATO

- ❑ L'intermediario dovrebbe poter tener conto del nuovo costo già dal momento della comunicazione anche se il cliente non ha ancora versato l'imposta (v. per analogia la circolare 12/E del 2002, par. 5 e Abi, circolare 21 del 2002, cit. par. 3.), ma sul punto sarebbero opportuni veloci conferme ufficiali.
- ❑ Gli intermediari sono propensi a non rideterminare il costo se il cliente non esibisce l'F24 con almeno il versamento della prima rata.

Gestione minusvalenze

- ❑ Si è in attesa dell'emanazione di appositi codici di versamento (se necessari)
- ❑ Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 448 del 2001 stabilisce che l'assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione delle plusvalenze.
- ❑ Quindi, secondo la risoluzione 372/E del 2002, l'intermediario deve istituire una specie di "sottoconto" (ma potrebbe essere anche un **diverso codice di identificazione dei titoli affrancati**) per segregare le azioni rivalutate e il costo dei titoli acquistati successivamente alla data di riferimento (1° gennaio 2023) devono essere aggiunti al costo dei titoli della stessa categoria non rivalutati (dato che è consentita la rivalutazione parziale della stessa categoria).
- ❑ Per l'Abi (circolare 21 del 2002) spetterà al cliente, in caso di successiva cessione parziale del pacchetto, decidere da quale "paniere" prelevare i titoli ceduti.

Aspetti operativi

Determinazione del nuovo costo

- ❑ Se il titolo fosse quotato su più piazze si dovrebbe prendere quella in cui la quotazione è più significativa (forse per la frequenza delle negoziazioni (v. circolare 60/E del 2003 e 32/E del 2020). Tuttavia, a volte i titoli negoziati su più piazze hanno anche diversi codici ISIN e quindi il sistema si sta orientando a trattare separatamente i titoli della stessa natura ed emittente trattati in piazze diverse.
- ❑ Un precedente di «affrancamento» del valore di titoli ad elevato rigiro è stato affrontato nella circolare 11/E del 2012, par. 95, ma in quel caso non era ammesso l'affrancamento parziale, l'imposta sostitutiva era dovuta solo sulla differenza fra il valore a 31 dicembre il costo medio alla data stessa ed erano affrancabili solo i titoli detenuti al 31 dicembre e alla data dell'opzione per l'affrancamento. Inoltre non era necessario individuare i titoli affrancati con un autonomo sottocodice per sterilizzare le minusvalenze.
- ❑ La circolare prevedeva che, il plafond di plusvalore massimo affrancabile fosse imputato, integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità posseduta alla data dell'esercizio dell'opzione, ad aumento del costo fiscalmente riconosciuto alla data dell'opzione e il nuovo costo medio si ottenesse dividendo tale costo fiscale riconosciuto per le quantità esistenti a tale data. (v. esempio, metodo 2)

Aspetti operativi

Determinazione del nuovo costo

- ❑ Non pare che il metodo do cui alla circolare 11/E del 2012 sia adatto al caso della rideterminazione del costo delle partecipazioni ex art. 5, L. 448 del 2001 essendo invece più adatto ai casi di «affrancamento» dei maggiori valori. perché s
- ❑ Lo mette in evidenza il fatto che, se dal 1° gennaio sono stati fatti acquisti che hanno alzato il costo medio, dovendo imputare la rivalutazione per intero alle partecipazioni rivalutate, queste potrebbero assumere un costo fiscale notevolmente più alto di quello corrente il che non appare razionale.
- ❑ Parre preferibile che il «portafoglio» dei titoli dei quali si è rideterminato il costo venga semplicemente valorizzato usando il prezzo medio del mese di dicembre (v. esempio, metodo 1)
- ❑ V. [Esempio di rideterminazione costo quotate.xlsx](#)

LEGGE DI BILANCIO 2023

Affrancamento azioni e quote OICR

La norma

- ❑ I commi 112 e 113 dell'articolo 1, legge 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) introducono la possibilità di «sostituire» il valore delle quote o azioni degli OICR al loro costo medio ponderato sia ai fini dei redditi di capitale (proventi) sia ai fini dei redditi diversi (minusvalenze e costi di sottoscrizione).
- ❑ In particolare, il comma 112 stabilisce che:
*«I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del **14 per cento**, la **differenza** tra il valore delle quote o azioni alla data del **31 dicembre 2022** e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione».*

La norma

Soggetti interessati

- ❑ Persone fisiche fuori dall'impresa,
- ❑ enti non commerciali,
- ❑ Società semplici,
- ❑ Non residenti per i fondi italiani se non beneficiano dell'esenzione art. 26-quinquies, comma 5; o, per gli immobiliari della possibilità di fruire delle convenzioni internazionali che, di norma prevedono ritenuta del'10%

Oggetto

- ❑ Tutti gli OICR
 - italiani
 - europei e SEE armonizzati e non
 - extraeuropei (in progressiva)
 - fondi immobiliari

Imposta sostitutiva

- ❑ 14%

Base di calcolo

- ❑ **Differenza** tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Soppresso il riferimento ai valori risultanti dai prospetti periodici perché i fondi chiusi non hanno prospetti giornalieri dato che possono essere rivalutati anche gli ETF. Il valore al 31 dicembre è quello che il contribuente avrebbe percepito se avesse ottenuto il rimborso in quella data, sulla base dei regolamenti di ciascun fondo ("si considerano realizzati")

Aspetti operativi

Conseguenze

- ❑ L'imposta sostitutiva è applicata sul provento maturato e non sull'intero valore
- ❑ La rideterminazione del costo degli OICR, a differenza di quello delle partecipazioni, è valida anche per eventuali future minusvalenze
- ❑ Probabilmente si perde una componente di costo valida per i «redditi diversi», ossia le spese di sottoscrizione e rimborso, a cui sono equiparati gli interessi da equalizzazione
- ❑ La norma non pare tener conto degli OICR il cui patrimonio è in tutto o in parte investito in titoli soggetti all'aliquota del 12,5%. E' auspicabile che venga chiarito che la quota dei redditi di capitale derivanti dall'esercizio dell'opzione per l'affrancamento che si considera riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri dovrebbe essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 14% nel limite dell'89,29% del relativo ammontare. Ai fini della individuazione della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri dovrebbe essere applicata la percentuale media rilevante al 31 dicembre 2022

Opzione

- ❑ Per le azioni o quote immesse in rapporti di amministrazione, custodia o gestione o altro stabile rapporto (es. «certificato cumulativo presso SGR) l'opzione va esercitata presso il soggetto che ordinariamente è obbligato ad operare le ritenute entro il 30 giugno 2023 e l'imposta sostitutiva è versata dall'intermediario (problemi di comunicazione fra l'intermediario che calcola le minus e quello che tassa i proventi, se non coincidono)
- ❑ In assenza di intermediari, va fatta in dichiarazione dei redditi

Aspetti operativi

Vincoli

- ❑ La rivalutazione deve riguardare tutte le azioni o quote appartenenti alla medesima categoria omogenee. Per categoria omogenea si deve intendere ciascun OICR (e probabilmente ciascun comparto di OICR).
- ❑ L'opzione dovrebbe essere separata per ciascun intermediario
- ❑ Riguarda le quote o azioni esistenti al 31 dicembre 2022 e alla data di esercizio dell'opzione
- ❑ A tal fine sembra applicabile la circolare 11/E del 2012 per la parte riferita al regime transitorio dei titoli

Esempio

PMD	7,0			
44.926 CMP ⁰	6			
Q ⁰	100			
			Plus /	
			Minus	
44.987 Vendita di	(50)	quote a	8	100
Q ¹	50			
CMP ¹	6,0			
45.082 Acquisto di	30	quote a	9	0
CMP ²	7,1			
Q ²	80			
45.245 rideterminazione del costo				
Q rivalutate	80	(massimo	80	)
Imposta sostitutiva	14%		11,2	

DETERMINAZIONE NUOVO COSTO DI CARICO

Metodo circolare 11/E del 2012, pag.95)

(costo medio + rivalutazione unitaria) x n. Azioni

	Q	PR ⁽¹⁾	Valore
Rivalutate	80	8,1	650,0
Non rivalutate	0	7,1	0,0
	80		650,0

Nuovo costo medio 8,1

Beneficio fiscale 26% 20,8

(¹) CMP²+(PMD - CMP⁰)

PMD	5,0			
44.926 CMP ⁰	4			
Q ⁰	10			
			Plus /	
			Minus	
44.987 Vendita di	(7)	quote a	6	14
Q ¹	3			
CMP ¹	4,0			
45.082 Acquisto di	10	quote a	7	0
CMP ²	6,3			
Q ²	13			
45.245 rideterminazione del costo				
Q rivalutate	10	(massimo	10	)
Imposta sostitutiva	14%		1,4	

DETERMINAZIONE NUOVO COSTO DI CARICO

Metodo circolare 11/E del 2012, pag. 95)

(costo medio + rivalutazione unitaria) x n. Azioni

	Q	PR ⁽¹⁾	Valore
Rivalutate	10	7,3	73,1
Non rivalutate	3	6,3	18,9
	13		92,0

Nuovo costo medio 7,1

Beneficio fiscale 26% 2,6

(¹) CMP²+(PMD - CMP⁰)

LEGGE DI BILANCIO 2023

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

La norma

**Art. 1, commi 66
e ss., legge
197/2022**

- ❑ I commi 66 e seguenti dell'art. 1, legge 197 del 2022, consentono di affrancare le riserve di utili i di società estere mediante pagamento di una imposta sostitutiva.
- ❑ L'opzione si esercita nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l'imposta sostitutiva si versa in occasione del saldo Ires o Irpef per lo stesso periodo. L'opzione può essere esercitata **solo dai soggetti che esercitano attività d'impresa**.
- ❑ L'opzione può essere esercita per singola società estera partecipata direttamente o indirettamente, anche con riferimento ad una parte delle riserve.
- ❑ L'imposta sostitutiva è del 9% per i soggetti Ires e del 30% per i soggetti Irpef.
- ❑ Dovrà essere chiarito il caso in cui le entità estere siano **partecipate da società in nome collettivo e in accomandita semplice** possedute sia da soggetti Irpef sia da soggetti Ires.
- ❑ Le riserve affrancate non concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione (si considerano distribuite per prima le riserve affrancate) e si aggiungono al costo fiscale della partecipazione.
- ❑ Nel valutare l'opportunità di affrancare le riserve si deve tener conto della possibile perdita del tax credit delle eventuali ritenute estere sui dividendi.

Casi in cui non vi è interesse ad affrancare

Riserve formate con utili già tassati per trasparenza (CFC)

- ❑ Le riserve di società estere controllate formate con utili prodotti in esercizi in cui la società estera è stata assoggettata al regime di cui all'articolo 167 del testo unico (CFC) non hanno motivo di essere affrancate perché (circolare 18/E del 2022):
 - fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato a tassazione separata per trasparenza non sono soggette a tassazione in caso di distribuzione
 - per l'eccedenza concorrono alla formazione del reddito in misura ordinaria, secondo lo specifico regime del percipiente in quanto la tassazione per trasparenza della CFC fa venire meno l'effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale (quindi, se percepite da società di capitali italiane, ad esempio, concorrono a formare il reddito Ires nella misura del 5%)

Casi in cui vi è interesse ad affrancare

Riserve formate con utili provenienti da società «black list»

- Eventuali riserve eccedenti rispetto a quelle tassate per trasparenza possono essere interessate all'affrancamento se sono formate con utili che si considerano prodotti in esercizi in cui la società estera era considerata "a fiscalità privilegiata". A tal fine, considerato che la definizione di utile proveniente da paesi a fiscalità privilegiata è più volte cambiata nel tempo, si devono distinguere le seguenti casistiche:
 - gli utili che, con i criteri vigenti nell'esercizio in cui si sono formati, non si consideravano assoggettati a fiscalità privilegiata mantengono questa qualificazione anche se la società successivamente è diventata "black"
 - gli utili che erano considerati "black" al momento della loro maturazione, ma che se si fossero adottati i criteri vigenti al momento della distribuzione non sarebbero stati considerati provenienti da paesi a fiscalità privilegiata non si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Casi in cui vi è interesse ad affrancare

Riserve formate con utili provenienti da società «black list»

- ❑ Si deve quindi ritenere che l'affrancamento interessi solamente:
 - le riserve formate con utili prodotti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e precedenti, da società localizzate in paesi inclusi nella black list di cui al Dm. a meno che:
 - ✓ non sarebbero stati considerati provenienti da paesi a fiscalità privilegiata con i criteri oggi individuati dall'articolo 47-bis, TUIR, oppure
 - ✓ siano già stati tassati per trasparenza;
 - le riserve formate con utili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè dall'efficacia del D. Lgs. 142/2018), provenienti da società localizzate in paesi, diversi da quelli UE o SEE, a fiscalità privilegiata con i criteri di cui all'articolo 47-bis del Tuir, per i quali non sia già stata applicata la tassazione per trasparenza.

Ulteriore agevolazione

- ❑ Un'ulteriore agevolazione consiste nella riduzione dell'imposta sostitutiva di tre punti se la società estera è controllata e gli utili sono distribuiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; è però necessario che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Probabilmente, questa opportunità non potrà essere sfruttata dalle società in contabilità semplificata, per mancanza di bilancio (si veda per analogia la circolare 6/E del 2022, pag. 22).

LEGGE DI BILANCIO 2023

Plusvalenze da partecipazioni in società con immobili in Italia

La norma

**Art. 1, commi 96
e ss., legge
197/2022**

**NUOVO
PRESUPPOSTO DI
TERRITORIALITA'**

□ Art. 23, co. 1-bis, Tuir: si considerano prodotti in Italia:

« redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati».

□ Art. 5, co. 5-bis, Tuir: D. Lgs 461/997:

«Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato».

Aspetti applicativi

Soggetti interessati

- ❑ Soggetti non residenti in Italia con esclusione degli OICR UE o SEE compresi in fondi immobiliari

Partecipazioni oggetto della norma

- ❑ Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri se il valore **dell'attivo lordo** (v. Commentario OCSE all'art. 13, par. 28.4) **deriva in prevalenza** – direttamente o indirettamente – da immobili italiani, diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è concretamente diretta l'attività di impresa ("immobili merce") e da quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa ("immobili strumentali per destinazione").
- ❑ Con lo scopo di evitare che la tassazione sia aggirata facendo sì che la società dismetta gli immobili pochi giorni prima della cessione della partecipazione, la norma stabilisce che è sufficiente che la prevalenza si verifichi in un qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la cessione

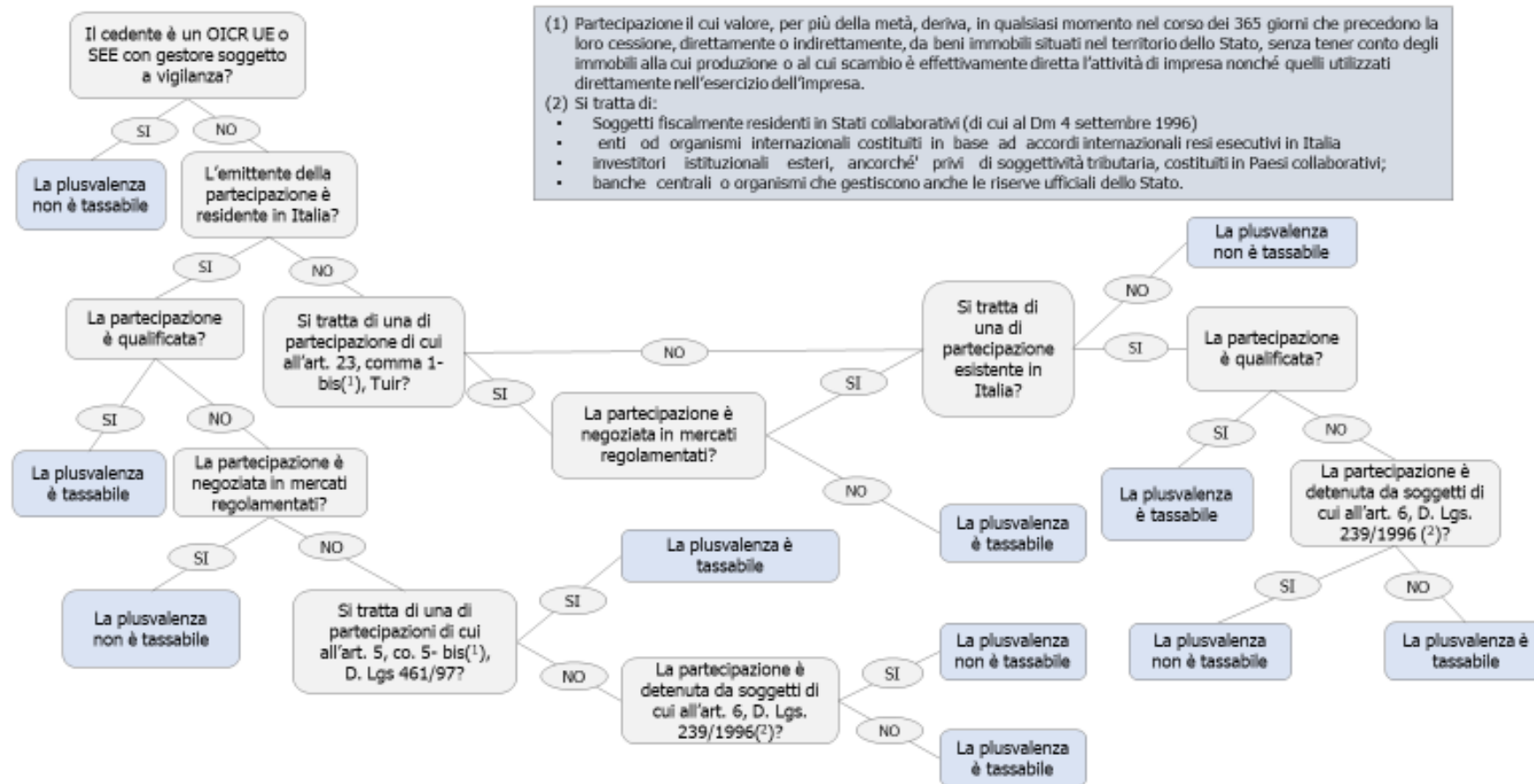
Aspetti applicativi

Scopo della norma

- ❑ La nuova norma riproduce pressoché letteralmente, il par. 4 dell'articolo 13 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni come emendato il 21 novembre 2017.
- ❑ La sua portata deve essere valutata tenendo conto del fatto che nelle convenzioni internazionali è normalmente previsto che le plusvalenze da cessione di partecipazioni siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente. In diverse convenzioni, tuttavia, vi sono clausole in base alle quali se la partecipazione è relativa a società il cui valore deriva in prevalenza da investimento immobiliari nell'altro Stato contraente, la plusvalenza è tassabile anche nello Stato in cui si trova l'immobile. **Le convenzioni stipulate dall'Italia che contengono queste clausole sono 23**, ma le clausole non sono mai state operative perché la tassazione non era prevista dalla norma nazionale la quale, come noto, prevale sui trattati quando più favorevole al contribuente (art. 169, Tuir).
- ❑ Dal 2023, l'ostacolo è rimosso. Quando sarà operativo lo strumento multilaterale finalizzato ad aggiornare le convenzioni bilaterali vigenti al nuovo modello OCSE (MLI), **altre 24 convenzioni saranno conformi al nuovo modello di tassazione.**
- ❑ Dal coordinamento delle norme risulta che il nuovo presupposto di imposizione riguarda sia le partecipazioni qualificate sia le non qualificate, siano essere italiane o estere e ovunque siano detenute, sempreché non si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Il nuovo quadro delle plusvalenze tassabili in Italia

Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni da parte di non residenti (normativa nazionale)



LEGGE DI BILANCIO 2023

**Imposta sulle riserve
matematiche e IVCA**

L'aumento

Art. 1, commi 264, legge
197/2022

IMPOSTA SULLE RISERVE
MATEMATICHE
ASSICURAZIONI ITALIANE

- ❑ Art. 1, comma 2-bis, lett. b-bis Dl. 209 del 2002.

La percentuale dell'imposta sulle riserve matematiche **indicata al comma 2** è aumentata, **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022**, allo 0,50 per cento

IMPOSTA SULLE RISERVE
MATEMATICHE
compagnie estere in LPS

- ❑ Art. 1, comma 2-quinquies Dl. 209 del 2002.

Le disposizioni di cui ai commi 2 si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.

IVCA

- ❑ Art. 1, comma 2-sexies Dl. 209 del 2002

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, co. 3, terzo periodo, del Dpr. 600/73 (essenzialmente le fiduciarie). L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo.

L'aumento

**Art. 1, comma 2, DL. 209
del 2002**
TETTO AL CREDITO IVCA

- ❑ Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.
- ❑ Il tetto vale anche per l'IVCA, anche se per singola polizza.